



0004966/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*PROCEDURA
CIVILE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 4987/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 4966

Dott. LAURENZA NUZZO

- Presidente -

Rep. 483

Dott. EMILIO MIGLIUCCI

- Consigliere -

Ud. 04/12/2014

Dott. STEFANO PETITTI

- Consigliere -

PU

Dott. FELICE MANNA

- Rel. Consigliere -

Dott. LUIGI ABETE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4987-2009 proposto da:

SS

X

, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo

studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO

MIRANDOLA, LAURA ROSSATO;

- **ricorrente** -

2014

2464

contro

BL

X

, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell'avvocato BENITO PANARITI, che lo

rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè contro

CI ;

- intimata -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ROVERETO,
del 06/12/2008 e depositato il 06/12/2008 Cron.
3042/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2014 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 6.12.2008 il Presidente del Tribunale di Rovereto rigettava l'opposizione proposta ex art. 170 D.P.R. n. 115/02 da **SS**

avverso il provvedimento col quale, nell'ambito di una causa di separazione personale dalla moglie, **IC**, il giudice istruttore aveva liquidato in favore del c.t.u., **LB** il compenso di € 79.246,06 per la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale del **S** attraverso l'analisi delle proprietà immobiliari e delle partecipazioni societarie di lui.

Riteneva il giudice dell'opposizione che gli accertamenti tecnici svolti avevano investito due settori non omogenei tra loro, ossia la valutazione di cespiti immobiliari e di partecipazioni a società, si erano protratti per un arco temporale considerevole ed avevano richiesto numerose sessioni con i c.t.p., a dimostrazione della loro non comune complessità; che a tal fine non era sufficiente, sebbene si trattasse della partecipazione a società capogruppo, il solo esame dei bilanci consolidati, dovendo l'indagine coprire un arco temporale di alcuni anni e consistere nella ricostruzione delle vicende delle singole società; che in molti casi la valutazione di tali vicende avevano richiesto l'esame di complesse operazioni societarie (aumenti di capitale, cessione di azioni, fusioni per incorporazione ecc.), il che aveva reso non ripetitiva e non unitaria l'indagine tecnica svolta, salvo il raggruppamento in settori delle attività economiche riconducibili al **S** rendendo legittima la liquidazione del compenso per sommatoria riferita a ciascuno degli accertamenti; che per la valutazione dei cespiti immobiliari rettamente il c.t.u. non aveva fatto ricorso al criterio della stima sommaria; che sebbene molti degli immobili costituissero oggetto del patrimonio di alcune delle società





valutate, il c.t.u. non avrebbe potuto limitarsi al solo riferimento al valore di iscrizione in bilancio, giacché in tal caso l'accertamento sarebbe risultato parziale e non espressivo della reale capacità del soggetto; che, infine, il provvedimento opposto non aveva operato un doppio aumento sull'importo base, ma aveva computato l'importo massimo per scaglione, lo aveva poi ridotto della metà per poi aumentarlo dell'80% ex art. 5 legge n. 319/80, moltiplicando quindi il risultato per i sette gruppi di società proposti dal c.t.u. piuttosto che per ognuna delle società esaminate, e che tale aumento era giustificato dal tempo impiegato, dalla mole dei documenti e delle operazioni vagliate e dal numero imponente delle proprietà immobiliari del S il che rendeva eccezionale la natura dell'attività tecnica svolta.

Per la cassazione di tale provvedimento SS propone ricorso, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso LB

IC è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con i quattro motivi d'impugnazione, che mettono capo a vari quesiti di diritto ex art. 366-bis c.p.c., applicabile *ratione temporis* al ricorso, parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 1 dell'allegato al D.M. 30.5.2002, in relazione agli artt. 10 e 13, comma 1 c.p.c., sulla determinazione del valore della controversia; la violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 52, 53 e 56 del D.P.R. n. 115/02, sulla sommatoria dei compensi e sull'applicazione di aumenti molteplici e cumulativi; la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 dell'allegato al D.M. 30.5.2002 nonché degli artt. 1, 2, 3 e 13 della tabella



approvata con D.P.R. n. 820/83, in attuazione dell'art. 2 della legge n. 319/80; e il vizio di motivazione.

Si sostiene al riguardo che:

a) trattandosi di consulenza tecnica svolta nell'ambito di una causa di separazione giudiziale dei coniugi con assegno di mantenimento chiesto nella misura di € 20.000,00 mensili, il compenso del c.t.u. avrebbe dovuto essere calcolato in base al valore della controversia, determinato a sua volta ai sensi dell'art. 13, 1° comma c.p.c.

b) che l'oggetto della consulenza tecnica non poteva essere considerato plurimo, in assenza di un corrispondente plurimo incarico in sede di formulazione del quesito;

c) che è illogica la valutazione di complessità dell'incarico collegata alla sua durata, atteso che l'inizio dell'attività del c.t.u. è stata differita a causa della ritardata produzione di documenti necessari alle indagini tecniche;

d) proprio perché oggetto di queste ultime era il patrimonio del sig. S , l'incarico andava considerato in maniera unitaria e l'attività non era scomponibile a seconda delle componenti societarie e dei singoli cespiti immobiliari;

e) priva di giustificazione giuridica e di riscontro obbiettivo è la liquidazione del compenso con applicazione cumulativa di una serie plurima di fattori d'aumento del compenso: e cioè l'applicazione dell'onorario in misura massima sui valori complessivi di quote societarie; l'aumento dell'80% senza altra motivazione che la ponderosità e la durata del lavoro svolto dal c.t.u.; la moltiplicazione del compenso così ottenuto per il numero di raggruppamenti societari unilateralmente creati dal consulente;



f) tanto il G.I. della causa, quanto il Presidente del Tribunale si sono adeguati alla richiesta di liquidazione del compenso presentata dal c.t.u., senza dar conto del fatto che il sig. S è titolare di partecipazioni in due sole società appartenenti al medesimo gruppo societario S , che presenta un solo bilancio consolidato, e che egli è (com)proprietario di due soli beni immobili, mentre tutti gli altri cespiti appartengono al suddetto gruppo; inoltre, la valutazione di tali immobili è già compresa nei bilanci delle società, per la valutazione delle quali è stato liquidato al c.t.u. un separato compenso.

2. - Il primo motivo è infondato.

Infatti, nel sistema di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ed ai sensi dell'art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, al consulente tecnico in materia contabile spetta un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, dovendosi ritenere che la possibilità - prevista dall'art. 1 delle medesime tabelle - di commisurare l'onorario con riguardo al valore del bene o al valore della controversia e, ove ciò non sia possibile, al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico, abbia carattere residuale, applicabile soltanto in assenza di una specifica previsione, come già avveniva nella vigenza della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Cass. n. 17333/09).

3. - Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

E' stato osservato da questa Corte che per la liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio cui, nell'ambito di un giudizio di separazione coniugale, sia stato affidato l'incarico di accertare la capacità reddituale dei coniugi sulla base del mero esame dei dati risultanti dalla documentazione



fiscale, contabile e di conservatoria, deve applicarsi non il disposto dell'art. 2 del d.m. 30 maggio 2002, per la perizia o consulenza tecnica in materia contabile e fiscale, bensì il disposto dell'art. 3, per la perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione di patrimoni, nonché determinarsi un compenso unitario, anziché un compenso distinto per ogni verifica compiuta, atteso che, nella valutazione dei patrimoni, la pluralità delle verifiche non esclude l'unicità dell'incarico (Cass. n. 24128/13).

A tale precedente occorre prestare adesione, ove si consideri che, diversamente, la previsione dell'art. 3 D.M. cit. non troverebbe applicazione di sorta, sostituita sempre e comunque dalla somma di tante liquidazioni quante le singole attività svolte dal c.t.u. Il conseguente esito di parcellizzazione delle indagini e del relativo compenso sarebbe del tutto contrario alla *ratio* del sistema di liquidazione, che mira a includere sotto il medesimo criterio, piuttosto che ad escludere, tutte le attività che siano di regola preordinate all'espletamento dell'incarico, il quale risiede nel tipo di accertamento chiesto dal giudice e non nelle attività che il c.t.u., secondo il proprio apprezzamento, abbia ritenuto necessarie allo scopo.

4. - L'accoglimento dei suddetti motivi assorbe l'esame del quarto mezzo d'impugnazione.

5. - Conseguentemente, il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Rovereto che, in persona di altro magistrato, nel decidere il merito applicherà il principio di diritto sopra espresso.

6. - Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di cassazione, il cui regolamento questa Corte gli rimette ai sensi dell'art. 385, terzo comma c.p.c.

P. Q. M.



La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbito il quarto, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Rovereto che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4.12.2014.

Il Presidente

dr.ssa Laurenza Nuzzo

Il Consigliere estensore

dr. Felice Manna

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 12 MAR. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI